

ACCORDO QUADRO TRA ASSOLAVORO E FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL
finalizzato all'applicazione per l'anno 2013 della aliquota fiscale agevolata alle somme erogate ai dipendenti
di struttura delle Agenzie per il Lavoro a titolo di retribuzione di produttività

Il giorno 10 maggio 2013, presso la sede di Assolavoro in Roma si sono incontrati,

- Per ASSOLAVORO, Associazione Nazionale Agenzie per il Lavoro, Dott. Agostino Di Maio e Dott. Rosario Salimbene;
- Per FILCAMS CGIL, Sig. Sandro Pagaria;
- Per FISASCAT CISL, Sig. Dario Campeotto;
- Per UILTUCS UIL, Sig. Gabriele Fiorino.

Le suddette PARTI,

- Visto l'articolo 2 del D.L., 27 maggio 2008 n. 93 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126.
- Visto l'articolo 5 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185.
- Visto l'articolo 2, commi 156 e 157 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 per il 2010.
- Visto l'articolo 53, comma 1, Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.
- Visto l'articolo 1, comma 47 Legge 13 dicembre 2010, n. 220.
- Visto l'articolo 26, Legge 15 luglio 2011, n. 111.
- Visto l'articolo 22, comma 6, Legge 12 novembre 2011, n. 183.
- Visto l' art. 1, comma 481, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, cd. Legge di Stabilità 2013
- Visto il DPCM 22 gennaio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013
- Vista la Circolare Ministero del Lavoro n. 15 del 3 aprile 2013
- Visto l'Accordo Quadro sottoscritto da Confindustria, CGIL, CISL e UIL in data 24 aprile 2013
- Vista la Circolare Agenzia delle Entrate n. 11/E del 30 aprile 2013

PREMESSO CHE

— il comma 481 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), ha disposto la proroga nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013 di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, introducendo una speciale agevolazione, nel limite massimo di 950 milioni di euro nel 2013 e di 400 milioni di euro nel 2014;

— il DPCM 22 gennaio 2013, in attuazione del comma 481 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha definito le misure sperimentali in termini di tassazione agevolata del reddito dei lavoratori derivante da interventi previsti dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale allo specifico scopo di incrementare la produttività del lavoro;



— il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 15 del 3 aprile 2013, ha specificato che “*per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione*” individuando tali voci, a titolo esemplificativo, come collegate “all’andamento del fatturato (...) e a *premi di rendimento o produttività*”

— le Parti hanno sottoscritto in data 29 febbraio 2012 un Accordo Quadro volto a predeterminare una procedura agevolata per le Agenzie per il Lavoro associate ad Assolavoro, al fine di addivenire alla rapida sottoscrizione di accordi aziendali per la applicazione della tassazione agevolata in relazione alle voce retributivi finalizzata a incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l’innovazione ed efficienza organizzativa;

— in applicazione dell’Accordo Quadro di cui al periodo che precede, sono stati sottoscritti nell’anno 2012, circa 25 accordi aziendali di detassazione;

— nel settore lavoro in somministrazione gli incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione e di efficienza organizzativa sono strettamente connessi, per quanto riguarda i lavoratori alle dirette dipendenze delle Agenzie per il Lavoro, all’applicazione di istituti quali, in primo luogo, i premi variabili di rendimento, anche derivanti dalla contrattazione di secondo livello, nonché ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l’innovazione ed efficienza organizzativa, ed espressamente le voci retributive individuate dall’art. 2, comma 1, del DPCM 22 gennaio 2013 richiamato in premessa;

TUTTO CIO’ PREMESSO,

Le Parti, al fine di consentire una rapida ed omogenea fruibilità delle misure di tassazione agevolata del reddito dei lavoratori di struttura delle Agenzie allo specifico scopo di incrementarne la produttività del lavoro, convengono sulla opportunità di favorire il celere perfezionamento della procedura sindacale aziendale prevista dalle disposizioni normative vigenti, in vista della piena operatività della richiamata agevolazione fiscale.

Conseguentemente, ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto per l’applicazione del regime agevolato di detassazione per i lavoratori diretti delle Agenzie per il Lavoro, con la presente Intesa le Parti predeterminano una procedura agevolata, anche per il tramite dell’ Associazione che si farà carico delle incombenze tecniche e logistiche, al fine di addivenire alla rapida sottoscrizione dei relativi accordi aziendali

In particolare, le Parti ritengono che l’Accordo aziendale stipulato dalle Agenzie per il Lavoro in attuazione della presente intesa, in conformità con quanto previsto dalla Legislazione vigente in materia e richiamata in premessa, attui le finalità perseguite dalla Legislazione in materia di imposta sostitutiva sulla retribuzione di produttività e, pertanto, è finalizzato al conseguimento dei relativi benefici fiscali per i lavoratori.

L’accordo aziendale stipulato dalle Agenzie in attuazione della presente intesa ha in ogni caso carattere sussidiario e cedevole rispetto ad altri eventuali Accordi di secondo livello già sottoscritti dalle Agenzie per il Lavoro associate.

L’accordo aziendale stipulato dalle Agenzie in attuazione della presente intesa può essere sottoscritto, su base volontaria, dalle Agenzie per il Lavoro associate ad Assolavoro (di cui all’Allegato 1 della presente intesa) ovvero che vi aderiranno.


In attuazione di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, del DPCM 22 gennaio 2013, le Agenzie per il Lavoro dovranno depositare gli accordi aziendali sottoscritti ai sensi del presente Accordo Quadro presso la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione con



allegata autodichiarazione di conformità dell'accordo depositato alle disposizioni del DPCM 22 gennaio 2013. Ai sensi della Circolare Ministero del Lavoro n. 15/2013, l'autodichiarazione di conformità potrà essere ricompresa all'interno degli stessi contratti aziendali.

Roma, 10 maggio 2013

ASSOLAVORO



FILCAMS — CGIL



FISASCAT — CISL



UILTUCS - UIL



Elenco Agenzie per il lavoro associate ad Assolavoro

Adecco S.p.A.
ADHR S.p.A.
Agenzia Più S.p.A.
Aizoon Consulting Srl
Altro Lavoro S.p.A.
AreaJob S.p.A.
Atempo S.p.A.
AXL S.p.A.
DOCS Italia S.r.l.
Experis S.r.l.
Eurointerim S.p.A.
E-Work S.p.A.
GI Group S.p.A.
G.B. Job S.p.A.
generazione vincente S.p.A.
Idea Lavoro S.p.A.
In Job S.p.A.
Infor Group S.p.A.
Intempo S.p.A.
Job Italia S.p.A.
Kelly Services S.p.A.
Lavoropiù S.p.A.
LifeIn S.p.A.
Manpower S.r.l.
Manutencoop Soc. Coop.
MAW Men At Work S.p.A.
Obiettivo Lavoro S.p.A.
Oggi Lavoro S.r.l.
Opportunity Job S.r.l.
Orienta S.p.A.
Page Personnel Italia S.p.A.
Quanta S.p.A.
Quintiles Staff Services S.p.A.
Randstad Italia S.p.A.
Risorse S.p.A.
Sapiens S.p.A.
Start People S.p.A.
Synergie Italia S.p.A.
Trenkwalder S.r.l.
Umana S.p.A.